

CONTRATTO DI SUBAPPALTO DI SERVIZI

Con il presente contratto, redatto

TRA

- **ECONORD S.p.A.** con sede in Varese, Via Giordani 35 - C.F. e P.IVA 01368180129, che qui agisce in persona del Vice Presidente la Sig.ra Chiara Milanese, (di seguito Econord)

E

- **Kepos Impresa Soc. Cooperativa Sociale** con sede legale a Varese, Via C. Goldoni n. 33, Codice Fiscale e Partita IVA 03765100122, nella persona di Vanoni Benedetta nata a Cittiglio (VA) il 12/03/1993, domiciliata per la carica presso la sede sociale, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, (di seguito Kepos)

PREMESSO

- **che** Econord S.p.A. in RTI costituita con Eco. S.e.i.b. s.r.l., si è aggiudicata l'appalto per la gestione dei servizi di igiene ambientale nel comune di Malnate per il periodo 01/07/2023 – 30/06/2028 rinnovabile di un anno e con facoltà di proroga tecnica di 6 mesi;
- **che** che si rende necessario al fine di una ottimale esecuzione del contratto affidato, subappaltare *“la pulizia manuale ed accompagnamento alla spazzatrice con soffiatore nonché la pulizia manuale e lo svuotamento cestini con ausilio di autocarro elettrico;*
- **che** Econord ha chiesto la disponibilità alla cooperativa Kepos di effettuare il servizio per tutta la durata 2024/2028;
- **che** la società Kepos Impresa soc. cooperativa sociale ha un'adeguata organizzazione aziendale e competenza professionale per svolgere il servizio di cui trattasi;
- **che** la società Kepos Impresa soc. cooperativa sociale ha manifestato interesse ad assumere in regime di subappalto i servizi meglio specificati qui di seguito, alle condizioni economiche concordate con la scrivente;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra individuate

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1) Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente contratto.

Art. 2) Econord S.p.A. concede in subappalto alla società Kepos Impresa soc. cooperativa sociale, che accetta, l'esecuzione dei servizi di pulizia manuale ed accompagnamento alla spazzatrice con soffiatore nonché la pulizia manuale e lo svuotamento cestini con ausilio di autocarro elettrico nel rispetto di quanto prescritto nei documenti di gara, che il subappaltatore dichiara come letti e conosciuti.

Si intende compreso nel presente contratto, ogni onere ed accessorio per l'esecuzione dei servizi, completi e finiti a regola d'arte.

Il subappaltatore accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dei servizi in appalto di cui in premessa nel rapporto tra la ECONORD S.P.A. e l'Ente appaltante (Comune di Malnate). Con la sottoscrizione del presente il subappaltatore si impegna a osservare e a permettere all'Appaltatore di osservare le norme dettate dai documenti tecnici ed amministrativi regolanti l'appalto, documenti che dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti dell'Appaltatore ogni onere ed incombenza posti a carico di quest'ultima dalle norme di legge e da quelle del Capitolato Speciale d'Appalto e dei connessi allegati, relativamente all'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto.

Kepos con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti le prestazioni da rendere di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento delle prestazioni cui il subappaltatore si è obbligato e sui relativi costi di cui il medesimo dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della propria offerta.

Di essere a conoscenza:

- degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongono per l'esecuzione del servizio;

- della situazione dei luoghi dove devono espletarsi le prestazioni;

- dello stato delle opere già parzialmente eseguite e da completarsi;

- delle risorse esistenti nella zona;

- delle condizioni generali e particolari che possono influire sull'esecuzione (quali, ad esempio, la contemporanea esecuzione di altri lavori e forniture, la viabilità di accesso al cantiere e le condizioni di traffico che caratterizzano tale viabilità etc.), del mercato e della mano d'opera, anche sotto il profilo della disponibilità e qualificazione sul luogo dei lavori, degli oneri generali e specifici compresi nel Corrispettivo e di ogni condizione onerosa in genere;

9) di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza del Committente, nonché del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) ove presente;

10) di aver valutato perciò tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sull'espletamento delle proprie prestazioni e sui relativi costi di cui il subappaltatore dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della propria offerta.

Art. 3) La ditta Kepos dichiara di aver preso visione del capitolato di appalto e si obbliga ad espletare i servizi come specificato nell'articolo precedente, con puntualità e a regola d'arte.

In caso di formale contestazione di inadempienza o violazione contrattuale da parte del Comune di Malnate ai sensi di quanto previsto nel C.S.A., Kepos dovrà attivarsi ed

intervenire immediatamente all'esecuzione del servizio omesso e/o contestato per eliminare l'eventuale violazione/inadempienza, senza che tale ulteriore prestazione comporti alcun aggravio pecuniario per Econord S.p.A.

È facoltà di Kepos presentare controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione.

Qualora, in relazione alla gravità del disservizio, l'Ente appaltante disponga a carico di Econord S.p.A. una sanzione o penale, la stessa sarà addebitata alla ditta subappaltatrice, senza che quest'ultima possa opporre eccezione alcuna, e trattenuta a compensazione sulla prima fattura (successiva alla contestazione) dovuta da Econord alla società subappaltatrice.

Art. 4) Econord S.p.A. si obbliga a corrispondere, per l'espletamento dei servizi subappaltati descritti nell'art. 2 del presente contratto, l'importo mensile onnicomprensivo di € 5.400,00= (cinquemilaquattrocento/00) oltre iva.

Negli importi sopra indicati si intendono inclusi gli oneri per la sicurezza di € 160,00 non soggetti a ribasso come da D.Lgs. 81/08. Ai sensi dell'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. la società Kepos dichiara che gli oneri annui relativi alla sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente sono riconducibili alle seguenti misure (es: informazione e formazione del personale, dispositivi di protezione individuale, visite mediche e vaccinazioni (ove previste) controlli periodici e manutenzioni dei veicoli e delle attrezzature di sollevamento e di raccolta, tutti i costi diretti e indiretti per la sicurezza delle persone e dell'ambiente).

Resta pertanto escluso, per patto espressamente convenuto tra le Parti, che il subappaltatore possa sottrarsi agli impegni contrattuali e/o richiedere particolari compensi per ogni e qualsivoglia circostanza sopravvenuta, anche se imprevista, imprevedibile ed eccezionale, in quanto nel corrispettivo concordato sono compresi tutti i rischi dovuti ad eventi di qualsiasi natura, avendo il subappaltatore ritenuto il corrispettivo congruo e remunerativo, rinunciando sin d'ora ad avanzare qualsiasi pretesa di aumento per qualsivoglia titolo o causale.

Art. 5) Fatturazione mensile posticipata da liquidare a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese (valuta fissa beneficiario al 20 del mese successivo).

Art. 6) Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto si intende contestualmente ed automaticamente risolto, senza che nessuna di esse abbia alcunché a pretendere a qualsiasi titolo nei confronti dell'altra, contestualmente alla risoluzione del contratto di appalto tra il comune di Malnate ed Econord S.p.A., senza che abbia rilevanza alcuna la causa di risoluzione.

Art 7) E' fatto obbligo alla società Kepos, di farsi carico di tutti gli oneri sociali ed assicurativi relativi al proprio personale impiegato per l'adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto, con particolare riguardo all'assicurazione contro gli infortuni e/o morte imputabili a qualsiasi causa correlata all'espletamento delle prestazioni/forniture effettuate a fronte del presente contratto.

Pertanto, in caso di infortunio, subito dal personale di Kepos o da questa arrecato a terzi, inclusa la società Econord, le indennità a favore di chiunque avente diritto, saranno a carico

della stessa che dichiara fin d'ora di ritenere la società Econord sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia al riguardo.

È fatto quindi obbligo alla società Kepos, di assumere ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare dall'esecuzione dei servizi a carico dei propri dipendenti o di terzi, in connessione diretta e indiretta con l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La società Kepos dovrà stipulare, qualora non ne sia già titolare, idonee polizze di assicurazione a copertura di tutti i rischi e danni comunque derivanti alla società Econord e/o terzi per effetto dello svolgimento delle prestazioni assegnate con il presente contratto. Tutte le assicurazioni dovranno avere una copertura adeguata. Gli automezzi per il trasporto utilizzati dovranno essere regolarmente immatricolati, per l'uso oggetto del presente contratto e debitamente assicurati con idonea copertura per la responsabilità civile e contro terzi.

Tutti gli operatori impiegati per il servizio dovranno avere il cartellino di identificazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, legge n.123/07.

Art. 8) Il presente contratto ha efficacia dall'autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante fino al 30/06/2028, potrà essere prorogato soltanto in forma scritta. La disdetta del presente contratto potrà avvenire per entrambe le parti in qualsiasi momento con lettera raccomandata A.R. o comunicazione pec con un preavviso di almeno 60 giorni, con diritto del subappaltatore a pretendere il pagamento solo per la quota del servizio effettivamente espletato e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno.

Art. 9) L'esecuzione dei servizi, oggetto del presente contratto, dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dalle normative vigenti, nessuna esclusa.

Art. 10) Obblighi del subappaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La società Kepos in qualità di subappaltatore dell'impresa Econord nell'ambito del contratto con il comune di Malnate, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Sulla fattura dovrà essere indicato il seguente codice CIG 9544330646

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 la società Kepos dovrà comunicare ad Econord S.p.A. e alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della legge richiamata, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La società Kepos in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa Econord S.p.A. si impegna a dare immediata comunicazione al comune di Malnate della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 11) Clausola risolutiva espressa.

Nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o poste, Econord spa procederà alla risoluzione immediata del contratto informandone l'ente appaltante e la Prefettura territorialmente competente.

Art. 12) Risoluzione del contratto

Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e 1454 del c.c., è in facoltà dell'appaltatore di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al subappaltatore ai sensi dell'art. 1456 c.c. in tutti i casi previsti dal presente contratto, nonché:

- a) quando il subappaltatore si renda colpevole di frode e negligenza grave;
- b) quando per negligenza del subappaltatore o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate; l'appaltatore, nel corso della esecuzione delle prestazioni, effettuerà periodiche verifiche ispettive e/o sorveglianze sulla corretta applicazione di quanto attuato dal subappaltatore a seguito delle prescrizioni impartite;
- c) nel caso di adozione da parte delle autorità preposte di eventuali provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.Leg.vo 9 aprile 2008 n.81, a carico del subappaltatore o a carico dell'Appaltatore per irregolarità imputabili al subappaltatore, quand'anche tale provvedimento sia stato poi revocato;
- d) nel caso di violazione degli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. e ii.;
- e) quando il subappaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- f) qualora l'Ente Appaltante revochi il gradimento al presente contratto di subappalto o il subappaltatore non sia in grado di adempiere agli ordini dell'Ente Appaltante;
- g) In tutti i casi in cui il subappaltatore perda i requisiti tecnici e/o morali necessari per l'esecuzione del contratto.

Nel caso di risoluzione spetterà al subappaltatore soltanto il pagamento di quanto eseguito, al netto di quanto pattuito in premessa, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'Appaltatore dovesse subire per l'espletamento del servizio, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza del subappaltatore.

Art. 13) Documenti da presentare.

Alla sottoscrizione del presente contratto la società Kepos dovrà fornire alla società Econord il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato da Inps/Inail e attestante l'assolvimento dell'effettuazione del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti.

Il Subappaltatore dovrà quindi trasmettere ad Econord Spa (via e-mail all'indirizzo fornitori@econord.it entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto), copia del

Libro Unico del Lavoro aggiornato, da cui risultino i nominativi dei dipendenti che lavorano per il presente contratto, precisando che dovrà essere integrato qualora ci siano delle variazioni o aggiornamento di dipendenti.

Art. 14) Riferimento alla legge.

La società Kepos con la sottoscrizione del presente contratto, a garanzia della propria totale responsabilità, dichiara di conoscere in quanto applicate, norme e leggi in materia di Appalti Pubblici, Antimafia, Antinfortunistica, manlevando espressamente Econord S.p.A. da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi per ogni causale, questione, ragione o titolo comunque dipendente, connesso o collegato ai lavori svolti dalla subappaltata e sopra meglio evidenziati.

È fatto inoltre divieto alla Kepos, di cedere a terzi, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, pena la decadenza della stessa e la rifusione del danno. È altresì vietata la cessione del credito senza il preventivo consenso di Econord S.p.A.

Le attività svolte non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 15) Clausola responsabilità sociale

Il subappaltatore si impegna ad assicurare condizioni di lavoro che rispettino la responsabilità sociale, un approvvigionamento giusto di risorse ed un processo indipendente di controllo per la tutela dei lavoratori. Pertanto il subappaltatore si impegna ad operare prevedendo: l'esclusione del lavoro minorile ed il lavoro forzato; il riconoscimento di orari di lavori non contrari alla legge; la corresponsione di una retribuzione dignitosa per il lavoratore; garantire la libertà di associazione sindacale; garantire il diritto dei lavoratori di essere tutelati dalla contrattazione collettiva; garantire la sicurezza sul luogo di lavoro; garantire la salubrità del luogo di lavoro; impedire qualsiasi discriminazione basata su sesso, razza, orientamento politico, sessuale e religioso.

Art. 16) Clausola requisiti ambientali

Il subappaltatore si impegna ad assicurare il rispetto e la salvaguardia dei requisiti ambientali quali la corretta gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, il rispetto delle caratteristiche ambientali del luogo in cui si opera, un adeguato metodo di rifornimento di mezzi e attrezzature finalizzato a minimizzare i rischi legati a possibili sversamenti di carburante, olio o quant'altro direttamente sul terreno vegetale. In particolare per la gestione dei rifiuti il subappaltatore assicura di seguire scrupolosamente la normativa in vigore e di provvedere al corretto trattamento e smaltimento dei rifiuti e di essere in regola con tutti gli adempimenti connessi.

Art.17) Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

La società Kepos dovrà eseguire quanto previsto nel presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia ed in particolare, mantenere nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dei comportamenti leciti e corretti in linea con il "Modello di

Organizzazione Gestione e Controllo” di Econord spa con i dettami del codice etico pubblicato sul sito www.econord.it

A tale riguardo Kepos dichiara:

- di avere preso visione e di conoscere il contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 nonché del Codice Etico.
- di impegnarsi, nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, anche per i propri esponenti/dipendenti/collaboratori: al rispetto dei principi contenuti nei documenti citati al precedente punto, ad adottare in ogni caso, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; ad informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza di Econord spa di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza che possa dar luogo alla ragionevole convinzione della commissione di uno degli illeciti ricompresi nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001;
- di aver adottato nell’ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e tutte le cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. Lgs. N. 231/2001;
- di essere consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni che precedono ovvero la violazione degli impegni di cui sopra o, comunque, eventuali condotte illecite, rilevanti ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, poste in essere da propri esponenti/dipendenti/collaboratori in occasione o comunque in relazione dell’esecuzione degli incarichi di cui al presente contratto, costituiranno a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. determinando la risoluzione del contratto e/o il diritto per Econord S.p.A. di chiedere il risarcimento dei danni;

Art.18) Eventuali vertenze quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica saranno definite da un collegio arbitrale costituito da un arbitro scelto da ciascuna delle parti entro 60 giorni dalla richiesta di arbitrato e da un terzo arbitro scelto di comune accordo, o in difetto dal Presidente del Tribunale di Varese.

Art. 19) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa contenuta nel Codice Civile, per contratti di appalto se ed in quanto compatibili.

Art. 20) Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso, con onere a carico della parte che ne darà causa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Varese, 01/01/2024

Econord S.p.A.

Kepos Impresa Soc. Cooperativa Sociale

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. le parti dichiarano di avere esaminato e ben conoscere il contenuto e gli affetti di cui agli articoli di seguito menzionati che approvano nuovamente e specificamente: artt. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 e 18.

documento firmato digitalmente

Sottoscrivendo il presente atto il subappaltatore presta il consenso affinché l'appaltatore tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

L'impresa subappaltatrice dichiara di avere preso piena visione e di accettare, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c., tutte le clausole inserite nel presente contratto.

Econord S.p.A.

Kepos Impresa Soc. Cooperativa Sociale

I dati personali, reciprocamente forniti tra le parti, sono tutelati dal regolamento UE 679/2016, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, pertanto, saranno utilizzati esclusivamente per l'integrale esecuzione del presente contratto/ordine. L'informativa completa è presente sul nostro sito www.econord.it